**RIFERIMENTI NORMATIVI:**

**REGOLAMENTO (CE) n. 1069/2009 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO**  **del 21 ottobre 2009 recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano** :

* Definizione dei Materiali di categoria 3 *(Art. 10)* :

I sottoprodotti di origine animale di categoria 3 comprendono i prodotti di origine animale e i prodotti alimentari contenenti prodotti di origine animale *non più destinati al consumo umano per motivi commerciali o a causa di problemi di fabbricazione o difetti di condizionamento o altri difetti che non presentano rischi per la salute pubblica o degli animali;*

* Smaltimento e uso di materiali di categoria 3 *(Art.14)*  :

I materiali di categoria 3 possono essere trasformati, eccetto se si tratta di materiali di categoria 3 che hanno subito un processo di decomposizione o deterioramento tale da presentare rischi inaccettabili per la salute pubblica o degli animali, e usati:

1. per la fabbricazione di mangimi per animali d’allevamento da immettere sul mercato, eccetto se si tratta di materiali di cui all’articolo 10, lettere n), o) e p);
2. per la fabbricazione di alimenti per animali da compagnia, da immettere sul mercato conformemente all’articolo 35;
3. applicati sul terreno senza trasformazione preliminare, se si tratta di latte crudo, colostro e prodotti da essi derivati, qualora l’autorità competente ritenga che non presentino rischi di diffusione di malattie trasmissibili gravi all’uomo o ad animali attraverso tali prodotti.

**OBBLIGHI DEGLI OPERATORI**

***R a c c o l t a , t r a s p o r t o e r i n t r a c c i a b i l i t à***

* Raccolta e identificazione per quanto riguarda la categoria e il trasporto (*Art.21)*:

Gli operatori *raccolgono, identificano* e trasportano i sottoprodotti di origine animale *senza indebiti ritardi, in condizioni idonee a prevenire i rischi per la salute pubblica e degli animali.*

Gli operatori garantiscono che, durante il trasporto, i sottoprodotti di origine animale siano accompagnati da un documento commerciale o, se richiesto dal presente regolamento, da un certificato sanitario.

I documenti commerciali e i certificati sanitari che accompagnano i sottoprodotti di origine animale o i prodotti derivati durante il trasporto contengono almeno *informazioni sull’origine, la destinazione e la quantità di tali prodotti e una descrizione dei sottoprodotti di origine animale o prodotti derivati*.

Potendo considerare i casi in deroga, visto *il livello non elevato di rischio per la salute pubblica e degli animali (se gli esami per shelf life sono favorevoli o vengono eseguiti gli esami come da piano che confermino l’assenza di rischi per la salute animale connesso a determinati sottoprodotti animali o prodotti derivati, il trasporto di prodotti derivati può essere effettuato senza i documenti o i certificati di cui al suddetto paragrafo;*

Considerando le condizioni idonee a prevenire i rischi per la salute pubblica e degli animali connessi alla *raccolta* (indicare SITO DI STOCCAGGIO all’interno dell’azienda e modalità di identificazione) e al trasporto di sottoprodotti di origine animale, incluse le condizioni per un trasporto sicuro di tali prodotti applicabili ai contenitori, ai veicoli e al materiale d’imballaggio.

**Rintracciabilità:**

Gli operatori che ricevono sottoprodotti di origine animale o prodotti derivati tengono un registro delle partite ed i relativi documenti commerciali o certificati sanitari, tranne quando è stata concessa un’autorizzazione per il trasporto di sottoprodotti animali o prodotti derivati senza documenti in conformità dell’articolo 21.Gli operatori di cui al paragrafo 1 dispongono di sistemi e procedure per individuare gli altri operatori cui hanno fornito i loro sottoprodotti di origine animale o prodotti derivati e gli operatori dai quali sono stati riforniti.

Tali informazioni sono messe a disposizione delle autorità competenti su richiesta.

**REGOLAMENTO (UE) N. 142/2011 DELLA COMMISSIONE**  **del 25 febbraio 2011 recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1069/2009.**

**RACCOLTA E TRASPORTO: Veicoli e contenitori.**

1. Dal punto di partenza nella catena di fabbricazione i sottoprodotti di origine animale sono raccolti e trasportati in imballaggi sigillati nuovi oppure in contenitori o veicoli coperti a tenuta stagna.

2. I veicoli e i contenitori riutilizzabili e tutti gli elementi riutilizzabili che vengono a contatto con sottoprodotti di origine animale o prodotti derivati sono tenuti in buono stato di pulizia.

In particolare devono essere puliti e asciutti prima dell'utilizzazione e anche lavati e disinfettati dopo ogni utilizzazione nella misura necessaria per evitare la contaminazione incrociata.

Si possono impiegare contenitori riutilizzabili a condizione che l'autorità competente abbia autorizzato un tale uso*per il trasporto di sottoprodotti di origine animale in seguito al trasporto di prodotti destinati al consumo umano, in condizioni che evitano la contaminazione incrociata.*

**Condizioni relative alla temperatura**

1. *Per evitare eventuali rischi per la salute umana e animale* il trasporto di sottoprodotti animali destinati alla produzione di mangimi o di alimenti greggi per animali da compagnia è effettuato alla temperatura appropriata (massima 7°C).

2. Nel caso di latte, prodotti a base di latte e prodotti derivati dal latte che non sono stati sottoposti ad alcun trattamento, se sono trasportati in contenitori refrigerati e isolati.

3. I veicoli utilizzati per il trasporto refrigerato sono concepiti in modo da garantire il mantenimento della temperatura indicata per tutta la durata del trasporto nonché il monitoraggio della temperatura.

**DOCUMENTI COMMERCIALI, CERTIFICATI SANITARI E REGISTRI**

Durante il trasporto i sottoprodotti di origine animale e i prodotti derivati sono accompagnati da un documento commerciale o, nei casi previsti dal presente regolamento, da un certificato sanitario.

*Il documento commerciale deve essere prodotto in almeno tre esemplari (un originale e due copie). L'originale deve accompagnare la partita fino alla destinazione finale. Il ricevente deve conservarlo. Il produttore e il trasportatore devono conservare ciascuno una delle copie*.

I registri (art. 22 Reg. (CE) 1069/2009) relativi ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati nel caso di registri tenuti dal destinatario devono contenere le seguenti informazioni:

* la data di ricevimento del materiale;
* il luogo di origine del materiale da cui è stato spedito;
* il nome e l'indirizzo del trasportatore.

Ma in deroga a questo articolo gli operatori non sono obbligati a mantenere separate le informazioni di cui sopra se conservano una copia del documento commerciale per ogni partita ( Reg.142/2011, Allegato VIII, Capo IV, Sez. 1, punto 2).